

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 novembre 2007.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Catania. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Catania in data 22 ottobre 2007, prot. 12034, da cui risulta che nel periodo compreso tra il 27 agosto 2007 ed il 10 settembre 2007 l'Ufficio del giudice di pace di Catania non è stato in grado di funzionare per trasferimento in altri locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza della effettiva e totale sospensione dei servizi presso l'Ufficio del giudice di pace di Catania nel periodo dal 27 agosto 2007 al 10 settembre 2007 a causa del trasferimento in altri locali, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addetti, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 novembre 2007

p. *Il Ministro*: SCOTTI

07A10821

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 dicembre 2007.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2008, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2008, che disciplina tale aspetto, è in corso di approvazione;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro: AMATO

07A10953

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2007.

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

Visto l'art. 1 comma 349, della citata legge n. 296 del 2006 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007;

Ritenute fondate e meritevoli di attenzione talune segnalazioni pervenute dagli operatori del settore in ordine ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007;

Ritenuta, quindi, la necessità di superare le predette criticità;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007, di seguito denominato «decreto», le parole: «agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.» sono sostituite dalle seguenti: «agli specifici ordini e collegi professionali.»

2. Nell'art. 4 del decreto, al comma 2, le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

3. Nell'art. 8 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.»;

b) nel comma 2, le parole: «e delle strisce assorbenti,» sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

*Il Vice Ministro dell'economia
e delle finanze*
VISCO

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
BERSANI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, foglio n. 6
Economia e finanze, registro n. 190*

07A10863

DECRETO 20 novembre 2007.

Accertamento del canone di locazione, dovuto per l'anno 2007, dall'Agenzia del demanio al Fondo immobiliare denominato «Patrimonio Uno».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«articolo 4»), in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 20 ottobre 2004, con il quale è stata promossa la costituzione del fondo di investimento immobiliare denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), già